

Senato elettivo tramite legge elettorale? Soluzione inverosimile

L'inganno del PD. Rendere il Senato elettivo utilizzando la legge elettorale. "Minoranza PD" FINITELA DI PRENDERE IN GIRO!

Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre

Abramo Lincoln

Senato elettivo? La legge elettorale supererebbe la rigidità della riforma costituzionale pasticciata? Soluzione inverosimile. Ennesima presa in giro della "minoranza PD"

Per strappare un SÌ sono ormai disposti a sostenere che la luna sta nel pozzo.

Tutti in coro riportano che il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato che assumerà la proposta di legge elettorale Chiti/Fornaro per rendere il Senato elettivo. Il Senato, quindi, verrebbe scelto dai cittadini. Ovviamente parliamo della legge elettorale specifica per la formazione del Senato. L'Italicum non c'entra.

Così, su Facebook, anche un assessore della Giunta Crocetta.

Ora, siccome qualcuno deve spiegarmi come pensano di superare la rigidità di una Costituzione – “riformata” in modo illeggibile – con una legge elettorale, ho chiesto all’assessore:



Stefano Ali

Quindi con una legge elettorale verrebbe superata la rigidità della riforma costituzionale che prevede elezione di secondo livelli per i Senatori?
Ma qualche lezione di educazione civica, no?
Giusto per ristabilire la gerarchia delle Fonti del Diritto in questa approssimazione terrificante

L’assessore dopo aver cancellato il suo post e il mio commento mi ha gratificato di “risposta dedicata”:



Anthony Emanuele Barbagato

21 h · 6

Qualcuno potrebbe chiedersi, in virtù di quanto è emerso ieri nel corso della direzione nazionale del Partito Democratico riguardo alla prospettiva di una nuova legge elettorale per il Senato, secondo lo schema tracciato dai dotti #Fornaro #Chiti, come sia possibile che una legge elettorale superi la rigidità della riforma costituzionale che prevede la elezione di secondo livello per i Senatori.

In realtà, senza dover ricorrere ad un ripasso dei manuali di «DirittoCostituzionale», le cose stanno diversamente.

Secondo la riforma costituzionale, infatti, il nuovo art.57 della Costituzione prevede che i consigli regionali eleggano – con metodo proporzionale – 74 senatori-consiglieri regionali e 21 senatori-sindaci.

Al comma 5 si prevede che i consigli regionali eleggano i consiglieri regionali-senatori “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” in occasione del rinnovo dei Consigli regionali. Infine, al comma 6 si rimanda a una legge per regolamentare questo procedimento.

La legge in questione sarebbe appunto la proposta Fornaro/Chiti in cui il territorio della Regione viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere: in ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale, sul modello del sistema elettorale del Senato fino al 1992.

Nel caso delle regioni che eleggono un solo senatore, il collegio

corrisponde all'intero territorio regionale.

Il giorno delle elezioni regionali i cittadini riceverebbero così due schede: la prima per la elezione e per il rinnovo dei Consigli regionali e del nuovo Presidente della Regione, la seconda per scegliere i senatori assegnati a quella Regione.

Ogni genere non potrà essere rappresentato in non più del 60% delle candidature. Il ruolo di senatore-consigliere regionale – con l'unica eccezione del Presidente della Regione – sarà incompatibile con incarichi di giunta, nell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e delle

Commissioni.

Sulla base delle scelte espresse dagli elettori si definirà una graduatoria regionale e si attribuiranno – con il sistema proporzionale – i seggi eventualmente spettanti a ogni lista regionale; successivamente si otterrà la graduatoria interna di ogni lista regionale sulla base dei risultati ottenuti nei collegi (in percentuale sulle scelte totali). I

il Consiglio regionale, quindi, eleggerà i senatori-consiglieri prendendo atto dell'espressione degli elettori, senza poterla, però, modificare.

Cosa dice la riforma? (vedi anche: Articolo 57 della riforma. Ma come diavolo si costituisce il Senato?)

Ora, ripassiamo un attimino i commi dell’articolo 57 relativi alla formazione del Senato:

Comma 2

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque

senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Comma 5

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Comma 6

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

La legge di cui si parla è quella prevista dal comma 6, ma non può passare inosservato che chi “**elegge**” è il Consiglio Regionale (comma 1). Ed è “**eleggere**” che implica un voto. Non certo “**le scelte espresse dagli elettori**” (comma 5).

Quindi, ogni tentativo di inserire surrettiziamente un voto degli elettori in una legge ordinaria renderebbe la legge stessa incostituzionale.

Specie con un pasticcio come pare prospettarsi in questo

“testo base”.

Il funzionamento del “testo base”

Ammettiamo per un istante che si possa rendere surrettiziamente il Senato elettivo con legge ordinaria e seguiamone il filo.

Scriva l'assessore Barbagallo che il territorio della regione verrebbe suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere. In ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale. Nel caso di regioni con un solo Senatore il collegio corrisponde al territorio regionale. Staremmo quindi parlando di un sistema uninominale maggioritario puro.

Gli elettori avrebbero, così, due schede.

Sulla base delle scelte espresse dagli elettori si definirebbe una graduatoria regionale e si attribuirebbero – con il sistema proporzionale – i seggi spettanti a ciascuna lista.

A rigore di norma costituzionale il “metodo proporzionale” deve applicarsi rispetto alla composizione del Consiglio regionale (eletto con sistemi maggioritari con premi di maggioranza).

Poi una graduatoria interna a ciascuna lista sulla base dei risultati ottenuti nei collegi.

Il Consiglio regionale eleggerebbe i Senatori-Consiglieri prendendo atto dell'espressione degli elettori, senza poterla, però, modificare.

Fatemi capire, perché nel mio vocabolario “**eleggere**” “**prendendo atto**” costituiscono una contraddizione in termini.

Le falle

1. Se nel comma 1 si legge: “*[...]eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri*”

componenti[...]” significa che la proporzionalità deve essere verificata rispetto alla composizione del Consiglio Regionale. Ma i Consigli regionali vengono eletti con leggi maggioritarie. Il sistema per collegi uninominali è già un maggioritario puro che verrebbe quindi ulteriormente irrigidito dalla proporzionalità con un organo eletto con il premio di maggioranza.

Nessuna speranza per le opposizioni.

2. Che accade se il più votato per il seggio senatoriale di un collegio non viene eletto Consigliere regionale? Poniamo il caso di una regione con un solo collegio uninominale. Il più votato in assoluto, poniamo per ipotesi pienamente realizzabile, non viene eletto Consigliere. Trattandosi di uninominale, la lista non ha altri candidati. Che accade? Il Consiglio “ELEGGE” un consigliere della stessa lista che non è stato neppure proposto agli elettori per il seggio senatoriale? O addirittura il seggio va ad altra lista? **La “scelta” degli elettori viene in ogni caso disattesa.**
3. I Sindaci? Nella scheda c’è pure l’elenco dei Sindaci pro-tempore fra cui SCEGLIERE o i Sindaci vengono ELETTI dai consiglieri regionali? Nel primo caso, ad ogni elezione amministrativa che si svolge nella regione si chiama il popolo a scegliere? Nel secondo caso torniamo al via: **Senatori che non sono neppure il frutto di alcuna “scelta”.**

Queste le prime storture che mi vengono in mente.

Le circonvoluzioni acrobatiche per rendere il Senato elettivo con la legge elettorale a dispetto del dettato costituzionale genera mostri di questo genere.

In ogni caso: gli elettori NON VOTANO! Esprimono un parere “vincolante ma manco tanto”.

Ora, sinceramente, non sarebbe il caso che **la “minoranza PD” la smettesse di pensare che gli italiani siano idioti?**

Come hanno fatto per la stessa riforma, hanno messo su un teatrino per agevolare la propaganda del Sì.

Come hanno continuato a fare dal febbraio 2014. Dall'avvento dell'«Era Renzi».

P.S.: I post sull'argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale Il post di sintesi è Finalità della riforma: modifica della forma di Stato e di Governo